

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 7835 Anno 2019**

**Presidente: CAMMINO MATILDE**

**Relatore: MONACO MARCO MARIA**

**Data Udiienza: 08/11/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

VALERIO LUIGI nato a ROMA il 15/09/1933

avverso la sentenza del 22/06/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI  
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l'avv. VANESSA GURRIERI in difesa delle parti civili GELSOMINI ANNA,  
VALERIO NADIA, VALERIO CLAUDIA, VALERIO GIULIANA, GHEZZI GIORGIA,  
AMICI ALESSIA, AMICI MANUELA, AMICI PAOLO E AMICI VALERIO. che chiede  
la conferma della sentenza e deposita conclusioni e nota spese a cui si riporta;  
udito l'avv. CRISTIANO CONTE in difesa del ricorrente che illustra i motivi e ne  
chiede l'accoglimento.

### **RITENUTO IN FATTO**

La CORTE d'ASSISE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 22/6/2017,  
confermava la sentenza pronunciata dalla CORTE d'ASSISE di ROMA il giorno  
11/4/2016 nei confronti di VALERIO LUIGI per il reato di cui all'art. 422 cod.  
pen.

1. Luigi Valerio veniva rinviato a giudizio per il reato di strage perché, con  
l'intenzione di uccidere i propri familiari, cagionando deliberatamente la libera

fuoriuscita di gas al fine di provocare una concentrazione della miscela aria/gas idonea a determinare una esplosione del proprio appartamento, avrebbe compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

All'esito del processo di primo grado la Corte d'Assise di Roma condannava l'imputato alla pena di anni dieci di reclusione.

Avverso la sentenza presentava appello la difesa insistendo per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; rilevando che l'imputato aveva comunque desistito ovvero che difettesse l'elemento psicologico, quanto meno sotto un profilo putativo; chiedendo il riconoscimento del recesso attivo e l'attenuante della provocazione.

All'esito del giudizio la Corte d'Assise d'Appello di Roma confermava la sentenza.

1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione ed errore sul fatto in riferimento alla dedotta assoluzione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente rileva che la motivazione della Corte d'Assise d'Appello, non tenendo nel dovuto conto quanto in effetti emerso in relazione all'intervallo di tempo trascorso tra la condotta dell'imputato e l'intervento dei familiari, determinante quanto alla idoneità della miscela a cagionare una esplosione, sarebbe apodittica.

1.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria o del recesso attivo. Vizio di motivazione ed errore per travisamento del fatto. La difesa evidenzia che la motivazione della Corte sul punto, nella quale si esclude che in tale categoria di reati non sia configurabile la desistenza attiva, sarebbe errata. L'imputato, infatti, si sarebbe in qualche modo attivato prima che il pericolo dell'esplosione divenisse concreto.

1.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato quanto meno sotto il profilo putativo. La difesa osserva che dalla istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che il Valerio non aveva alcuna intenzione di uccidere i propri familiari e che, anzi, aveva agito solo allorché aveva ritenuto che nelle palazzine dagli stessi abitati non vi fosse nessuno. Circostanza questa che rilevarebbe quanto meno sotto un profilo putativo.

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. La motivazione circa il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione sarebbe apodittica.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile

1. Le generiche doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado che espressamente richiama ed allega, ha infatti fornito congrua ed adeguata risposta a tutte le critiche contenute nell'atto di appello, ora sostanzialmente riproposte, ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati sono inammissibili, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica in relazione ad ogni questione, peraltro già affrontata all'esito del processo di primo grado con considerazioni puntuali ed articolate, ogni ulteriore critica risulta del tutto inconferente (*"esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione"*, in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).

Tanto premesso.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le circostanze relative al tempo intercorso tra la condotta del Valerio e l'intervento dei familiari sono state oggetto di attenta analisi sin dal primo grado di giudizio.

La questione, d'altro canto, ponendosi quale elemento sul quale fondare la sussistenza del pericolo, elemento costitutivo del reato, rappresentava il fulcro dell'intero processo.

Il punto, quindi, è stato oggetto di specifica analisi da parte del primo giudice che, all'esito di una attenta valutazione di tutte le prove emerse e degli elementi, anche indicati dalla difesa, è addivenuto ad una conclusione puntuale e coerente circa la durata della dispersione del gas e la possibilità che si fosse realizzata una saturazione idonea a creare una miscela esplosiva, tale da porre in pericolo l'incolumità pubblica.

La critica della difesa, che in questa sede reitera la medesima doglianza già esposta nei motivi d'appello, cioè che non si sarebbe tenuto nel dovuto conto della oscillazione di tempo indicata dal perito e della ricostruzione desumibile da una diversa analisi degli orari, ha ricevuto anche nella motivazione del provvedimento ora impugnato una puntuale risposta.

La Corte, anche rinviando all'analitica ricostruzione già contenuta nella sentenza di primo grado, infatti, si è confrontata con gli argomenti della difesa ed ha illustrato le ulteriori ragioni per le quali la lettura alternativa non era coerente con quanto emerso.

Per tali motivi, la conclusione cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito, dando conto nelle rispettive motivazioni di una valutazione delle prove logica e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La dedotta violazione di legge, infatti, non sussiste.

Secondo la risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità il reato di strage si configura quando gli atti compiuti siano tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non siano limitati ad offendere soltanto la vita di una singola persona (Sez. 1, n. 33459 del 12/07/2001, Astro, Rv. 219845).

Il reato di cui all'art. 422 cod. pen., quindi, è da ritenersi consumato allorché la condotta posta in essere abbia la "capacità" di porre in pericolo la vita di più persone e determinare una strage, a prescindere che si verificino o meno uno o più eventi letali (Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Tornicchio e altri, Rv. 264747).

In questo senso il reato di strage ha la natura di reato a consumazione anticipata che determina l'inapplicabilità della disciplina del tentativo.

La previsione secondo la quale per la consumazione del delitto è sufficiente che il colpevole compia atti che abbiano l'idoneità a cagionare una situazione di

concreto pericolo per il bene tutelato, infatti, comporta che si considera come delitto consumato un comportamento, che, senza tale specifica previsione normativa, potrebbe configurare una ipotesi di tentativo.

In altre parole, la fattispecie consumata del delitto di strage presenta la stessa struttura del delitto tentato, ma è punita come delitto consumato, in considerazione dell'importanza degli interessi che essa tende a tutelare (Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel ed altro, Rv. 188642).

In tale contesto normativo, pertanto, la desistenza ed il recesso attivo non appaiono in astratto applicabili al delitto di strage: quando la condotta ha già posto in pericolo l'incolumità pubblica il reato si è perfezionato, prima che ciò accada gli atti non possono essere considerati idonei e pertanto non è configurabile il tentativo, presupposto logico e giuridico sia della desistenza volontaria che del recesso attivo (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 nella quale si evidenzia che presupposto della desistenza volontaria è il tentativo c.d. incompiuto e quello del recesso attivo il tentativo c.d. compiuto, cui segue la condotta dell'imputato che si attiva per scongiurare l'evento).

Nel caso di specie, pertanto, considerata la natura del reato di cui all'art. 422 cod. pen., quando l'imputato ha comunicato al Mannone di avere provocato la fuoriuscita di gas e di avere chiuso tutte le finestre gli elementi costitutivi dello stesso si erano già tutti perfezionati.

Il tempo trascorso (circa due ore, come ricostruito nelle sentenze di merito e riferito dallo stesso imputato al Mannone, o comunque superiore ai 70 minuti indicati dal perito) era a quel punto tale da determinare un pericolo effettivo e concreto che l'intera palazzina potesse esplodere ed il reato era consumato.

La desistenza volontaria non era pertanto possibile o, meglio, ipotizzabile.

Il recesso attivo non era configurabile, e non solo perché, come indicato in sentenza, il ricorrente, al di là della "confessione" all'amico, non si era in alcun modo attivato ed aveva tenuto una condotta complessivamente passiva.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La dedotta carenza di motivazione circa la sussistenza, anche sotto il profilo putativo, dell'elemento psicologico, non sussiste.

Come evidenziato nella sentenza di primo grado ed in quella impugnata, infatti, il ricorrente aveva la coscienza e volontà delle conseguenze che aveva ed avrebbe potuto avere il proprio atto.

Lo scopo di "*far zompare tutto in aria*", infatti, comportava la piena consapevolezza di porre in pericolo non solo l'incolumità dei familiari ma anche quella di eventuali terzi e passanti.

Il dolo, ipotizzabile anche quale accettazione del rischio di porre in essere le condizioni per provocare una strage c.d. "effettiva", appare sotto tale profilo pienamente configurabile e, d'altro canto, come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado ed in quella impugnata, il Violante era perfettamente consapevole che la propria condotta avrebbe potuto provocare una esplosione e numerose vittime (lo stesso ricorrente ha detto al Mannone: "*è meglio che non ci andiamo, può saltare tutto, ho aperto il gas già da due ore .... zompavamo pure noi ...*").

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della Corte territoriale sul punto, nella quale si tiene in considerazione l'evidente sproporzione tra la presunta ed inesistente provocazione (l'aver i familiari richiesto la nomina di un amministratore di sostegno) e la reazione del ricorrente (anche solo far "zompare" le palazzine) è sul punto adeguata e congrua.

6. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, liquidate, tenendo conto della sostanziale sovrapponibilità processuale delle diverse posizioni, come da dispositivo.

L'ulteriore richiesta di liquidare e quantificare i danni a favore delle parti civili non è consentita in questa sede e non può essere presa in considerazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore delle parti civili Gelsomini Anna, Valerio Nadia, Valerio Claudia, Valerio Giuliana, Ghezzi Giorgia, Amici Alessia, Amici Manuela, Amici Paolo, Amici Valerio delle spese del grado che liquida in euro 7.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.

Così deciso il 8/11/2018

Il Consigliere/estensore

~~MARCO MARIA MONACO~~

Il Presidente